

**ANALISI DELLE POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
(III COMMISSIONE PERMANENTE)**

REDATTRICE: Maria Cristina Mangieri

COMPONENTI DEL GRUPPO: Fulvia Agus, Maria Cristina Mangieri, Nadia Pasotti, Antonio Prina

1. FINALITÀ DELLE LEGGI

Per quanto concerne l'attività della Terza commissione consiliare in sede referente, si segnala l'esame e l'approvazione di un esiguo numero di leggi, a fronte invece di un numero piuttosto rilevante di proposte di legge, anche di iniziativa consiliare, che hanno impegnato gli uffici e la commissione per l'intero anno, tuttora in istruttoria.

Tra le proposte di legge esaminate in Terza commissione nel 2007, che hanno concluso positivamente l'iter di approvazione nel corso dello stesso anno, non si segnalano interventi di riforma dell'ordinamento, neppure leggi provvedimento o leggi manifesto, mentre si ritrova il caso di leggi approvate che hanno modificato parzialmente leggi regionali vigenti, in attuazione di disposizioni statali di derivazione comunitaria a tutela della concorrenza nel mercato, come ad esempio il pacchetto liberalizzazioni detto Bersani, che in concreto ha riguardato l'attività commerciale e l'attività di estetica disciplinate da leggi regionali.

Di particolare rilevanza è stata la legge regionale 34/2007, di modifica del Testo unico in materia di commercio (legge regionale 28/2005), che ha comportato un ampio lavoro istruttorio, anche a livello di consultazioni, con l'apporto degli uffici di assistenza alle Commissioni e di quelli di Giunta, e la modifica di ben 66 articoli del testo unico, su un totale di 113 articoli.

Le modifiche introdotte hanno riguardato tutti i settori del commercio (su aree fisse, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, carburanti e rivendita di giornali), adeguando così il testo della legge alle disposizioni statali in materia di liberalizzazioni previste dal decreto legge (detto Bersani) 223 del 2006, che è stato convertito nella legge 248/2006.

Tali disposizioni statali, ed in particolare l'articolo 3 della legge 248/2006, prevedono che le attività commerciali si svolgano senza i limiti derivanti dall'iscrizione al REC (registro esercenti il commercio), dal possesso di requisiti professionali soggettivi, fatti salvi quelli per il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, dalle distanze minime obbligatorie fra esercizi della stessa tipologia, dalla limitazione quantitativa all'assortimento merceologico, fatte salve le due tipologie tra settore alimentare e settore non alimentare, da limiti derivanti da quote di mercato, da limiti alle vendite promozionali, (a meno che non siano prescritte dal diritto comunitario), da limiti derivanti dal divieto di consumare immediatamente sul posto prodotti di gastronomia in negozi di vicinato alimentari.

Le modifiche al Codice del commercio, approvate con la legge regionale 34 del 2007 hanno comportato l'eliminazione di tali limiti e dunque liberalizzato al massimo

tali attività, accogliendo così quello che il decreto Bersani richiedeva come adempimento da parte delle Regioni.

Inoltre, in luogo delle eventuali autorizzazioni all'esercizio delle attività commerciali previste, ed in accoglimento delle esigenze di semplificazione amministrativa, è stata introdotta la "previa dichiarazione di inizio di attività", fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali, di edilizia, di sicurezza e di destinazione di uso degli stessi.

La legge approvata si muove dunque in linea con tutte le disposizioni statali e comunitarie a favore del principio della concorrenza e della semplificazione amministrativa.

E' stata approvata inoltre una seconda modifica al Codice del commercio, legge regionale 12 novembre 2007, n. 55, relativa a piccole modifiche formali sulle sanzioni amministrative e sulla disapplicazione in Toscana di alcuni articoli del decreto legislativo 114/1998.

Si segnala anche l'approvazione della legge regionale 40/2007 (Legge di manutenzione regionale 2007), di specifica competenza della Prima Commissione consiliare, che però ha introdotto sia modifiche alla legge regionale sull'attività di estetica 28/2004, per l' adeguamento al decreto Bersani 2007 sulle liberalizzazioni, (dichiarazione di inizio attività in luogo dell'autorizzazione), sia modifiche alla legge regionale 32/2002 (Testo unico in materia di formazione e lavoro), in ragione delle previsioni stabilite agli articoli 11 e 37 dello Statuto, anche in relazione alla competenza della Giunta regionale ad approvare il bilancio previsionale economico delle aziende del diritto allo studio, previo parere del Consiglio.

Si segnala infine l'approvazione della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing), che ha introdotto il consenso informato reso personalmente dai genitori dei minori di anni quattordici per l'esecuzione del piercing al padiglione auricolare.

Si fa presente infine che, nella discussione in commissione, i commissari sono stati portatori di emendamenti al testo (es. commercio, estetica), il cui accoglimento ha portato a modifiche sostanziali del medesimo. Gli emendamenti dei commissari sono stati sottoposti anche a parere di legittimità, prevalentemente in forma verbale, come risulta dal resoconto della seduta, da parte degli uffici di assistenza giuridico-legislativa.

Per le proposte di iniziativa consiliare si evidenzia in gran parte il problema del mancato parere favorevole della Prima Commissione consiliare in relazione alla copertura finanziaria, anche in collegamento con quanto previsto dalla legge regionale in materia di contabilità, (art. 12 comma 3, della legge regionale 36/2001); è il caso, ad esempio, della proposta di legge 115 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Regione Toscana", proposta che per varie altre ragioni è stata respinta dall'Aula il 15 gennaio 2008, e della proposta di legge 62 (Interventi per il sostegno al credito finalizzato all'acquisto della prima abitazione a favore dei lavoratori privi di stabilità lavorativa), rinviata nuovamente dal Consiglio, in data 15 gennaio 2008, all'esame della commissione.

Sempre di iniziativa consiliare si segnala la proposta di legge 62 del 2006 (Norme a tutela del lavoro), adottata per combattere il fenomeno del "licenziamento in

bianco” e per introdurre disposizioni di revoca di agevolazioni regionali per imprese non in regola con le disposizioni in materia di regolarità contributiva e sicurezza del lavoro; la proposta di legge, ampiamente discussa in commissione nel corso del 2007, non ha concluso favorevolmente il suo iter, anche se intorno ad essa si era realizzato un certo unanime consenso, (espressione favorevole del gruppo di Forza Italia ad emendamenti presentati dai proponenti). In questo caso però è importante sottolineare che il dibattito consiliare, iniziato fin dalla scorsa legislatura su un’analoga proposta di legge, ha provocato ripercussioni positive anche a livello parlamentare, in quanto è stata approvata la legge statale 188/2007, (di iniziativa, fra gli altri, dell’ex consigliera regionale toscana, onorevole Marisa Nicchi), recante disposizioni per la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, rendendo così in parte superata l’approvazione della proposta di legge regionale 62/2006.

Al contrario di altre proposte di legge di iniziativa consiliare, invece, la proposta di legge 185 (Disciplina delle strade della ceramica e del cotto di Toscana), ha concluso il suo iter ed è stata approvata nella seduta consiliare del 12 febbraio 2008, con rilevanti modifiche apportate in Commissione, avvenute sia in sede tecnica, che politica (ad esempio con l’inserimento, in aggiunta agli altri materiali da tutelare, del gesso artistico).

Si segnala infine la proposta di legge 228 (Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di iniziativa della Giunta regionale nel 2007, che è stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 12 febbraio 2008, dopo ampie consultazioni.

2. RAPPORTO FRA LEGGE ED ALTRI STRUMENTI DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE

Il Codice del commercio rinvia una serie di adempimenti a piani e programmi ed ad atti regolamentari attuativi della legge; l’efficacia di una gran parte delle norme stesse del Codice è rinviata all’entrata in vigore del regolamento regionale, che al momento non è stato adottato.

Tant’è che proprio con la legge regionale 34/2007 si è voluto colmare, in parte, la grave lacuna della mancata efficacia delle norme, prevedendola dal 1° luglio 2007 per le disposizioni in materia di “commercio su aree pubbliche” e “rivendita della stampa quotidiana e periodica”, e svincolandola, così come era inizialmente, dall’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione del Testo unico sul commercio, (anche se, purtroppo, per l’efficacia delle disposizioni in materia di commercio su aree fisse e di distribuzione di carburanti contenute del Codice, dovremo attendere invece l’entrata in vigore dello stesso).

Anche per l’attività di estetica, disciplinata con legge regionale 28/2004, e successive modificazioni, si è dovuto attendere il 2007, anno di entrata in vigore del regolamento attuativo, perché le norme della legge divenissero efficaci, anche se sul futuro dell’intera legge esiste qualche perplessità, in quanto avverso il regolamento regionale attuativo è stato presentato ricorso al TAR, con speranza, per i ricorrenti, che il giudice, in via incidentale, sollevi la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 28/2004.

Nel valutare pertanto il rapporto tra le leggi maggiormente significative approvate dalla Commissione nel 2007, ed i regolamenti attuativi delle stesse, si ritiene che la previsione di rinviare l'efficacia delle disposizioni all'entrata in vigore del regolamento regionale, trova una sua logica soltanto se, tra l'approvazione della legge e quella del regolamento, intercorre un ragionevole lasso di tempo, altrimenti la legge, pur vigente, non produrrà effetti per anni.

Quanto ai contenuti del regolamento e dei singoli piani o programmi riferiti alla legge sul commercio, si ritiene che vi sia stato un equilibrato rapporto, senza che sia stato prodotto l'effetto "svuotamento" dei contenuti della legge a favore di altri atti attuativi della stessa.

E' invece nel PIT (Piano di indirizzo territoriale), che la Regione stabilisce le prescrizioni finalizzate all'individuazione di aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzare nuovi insediamenti, nonché di aree dove invece è opportuno localizzarle.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività previste dalla legge, si segnala che un articolo, (art. 100), del Codice, istituisce un osservatorio regionale sul commercio, i cui risultati sono trasmessi al Consiglio regionale; l'articolo non è stato oggetto di modifica con la legge regionale 34/2007.

Nel 2007 sono stati inoltre approvati diversi programmi attuativi o di leggi regionali approvate l'anno precedente, oppure sostitutivi di piani o programmi che erano venuti a scadenza con la fine della legislatura senza essere stati sostituiti, e che sono stati successivamente prorogati con leggi finanziarie regionali.

Per ovviare ai ritardi circa i tempi di approvazione dei piani, si fa presente che la legge finanziaria 2008, (legge regionale 67/2007), contiene una modifica alla legge regionale 49/1999, secondo cui si stabilisce la durata dei piani e programmi regionali fino a sei mesi successivi l'approvazione del PRS della legislatura successiva, decidendo così definitivamente di chiudere con le "proroghe" ai vari piani giunti a scadenza a fine legislatura, che non venivano sostituiti nei tempi previsti dalle leggi di riferimento.

Fra i piani approvati nel 2007 ricordiamo il Piano regionale delle attività estrattive e di recupero (PRAER), in congiunta con la Sesta Commissione, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 27/2007, il Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti (deliberazione del Consiglio regionale 131/2007), il Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero periodo 2007/2010 (deliberazione del Consiglio regionale 4/2007), il Programma pluriennale degli investimenti per il rilancio dell'offerta termale (deliberazione del Consiglio regionale 14/2007), (che si fonda esclusivamente sulla legge finanziaria 2006 e che non viene trattato nello specifico in questo rapporto), il Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010 (deliberazione del Consiglio regionale 46/2007), il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010 (deliberazione del Consiglio regionale 66/2007).

Tutti piani approvati nel 2007, escluso il Piano per le attività estrattive e di recupero e quello di rilancio dell'offerta termale, si fondano su legge regionali che al momento sono oggetto di grossa revisione da parte della Commissione, sia in via di modifica che di abrogazione.

La Terza Commissione, in congiunta con la VI Commissione ha licenziato il *piano regionale delle attività estrattive e di recupero (PRAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27/2007*. In relazione alle tematiche delle cave e torbiere è stato anche espresso il parere favorevole del Consiglio al regolamento previsto dalla legge regionale 78/1998 contenente istruzioni tecniche per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale.

Per le problematiche più significative di entrambi gli atti si rinvia al rapporto svolto dal gruppo di lavoro della VI Commissione consiliare.

Per quanto riguarda il "*Piano per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti*", questo è stato adottato nel 2007 ai sensi della legge regionale 1/2000, la quale prevede, raccordandosi in parte con la legge regionale 49/1999, che il Consiglio approvi ogni tre anni gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente da parte della Giunta regionale. Il piano, rendendosi necessaria una programmazione per il periodo 2007-2009, è stato sottoposto al parere del Comitato dei consumatori e degli utenti, (dove sono rappresentate le associazioni), del Tavolo di concertazione interistituzionale e del Tavolo di Concertazione generale, e prevede una serie di iniziative a sostegno delle attività svolte nel settore per il tramite della rete degli sportelli delle associazioni dei consumatori, a cui si aggiunge anche un'associazione di secondo livello, (Centro tecnico per il consumo), ed un potenziamento del sistema di informazione e assistenza on-line. Nel caso specifico si osservi come dalla legge regionale si passi ad un piano di indirizzo del Consiglio, le cui iniziative sono realizzate annualmente dalla Giunta, ma con un forte contributo alla realizzazione del piano da parte delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti, che si configurano a tutti gli effetti, sia per come è strutturata la legge e gli atti attuativi della stessa, come un "braccio operativo" della Giunta regionale per l'attuazione delle politiche. Il piano è stato approvato con modifiche sostanziali a seguito di approfondita discussione in Commissione.

Nell'allegato al piano di indirizzo "Rapporto di valutazione integrata" è previsto un sistema di monitoraggio per realizzare un rapporto annuale sullo stato di tutela dei consumatori in Toscana. Per ottenere tale rapporto è necessario che ogni associazione dei consumatori, al termine dell'attività annuale programmata, presenti la documentazione di monitoraggio organizzata secondo modelli e procedure condivise. Il rapporto di sintesi verrà poi realizzato di concerto con le associazioni e con il supporto del CTC, con l'obiettivo di presentare al Consiglio la situazione annuale aggiornata e la sua evoluzione nel tempo.

Il Piano regionale degli interventi a favore dei toscani all'estero è successivo a quello 2001-2005, approvato con deliberazione 281/2000 e prorogato fino al 31 dicembre 2006 con legge finanziaria regionale 14/2006.

Il Piano, in un rapporto abbastanza equilibrato con la legge, (gli articoli 6, 7 ed 8 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19, sulla programmazione delle azioni), contiene, secondo quanto previsto, indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi, le tipologie degli stessi, le iniziative di interesse regionale, l'indicazione degli obiettivi specifici ed il programma finanziario, rinviando al piano di attuazione della Giunta l'aggiornamento annuale dello stesso.

Anche in questo caso, come nel caso precedente, la legge prevede alcuni organismi di partecipazione e consulenza, che in parte sono destinatari di finanziamenti per il loro funzionamento ed in parte propongono e realizzano le attività per i toscani all'estero, (quali le associazioni dei toscani all'estero, il Consiglio dei toscani all'estero, il Forum dei giovani toscani all'estero, il Comitato direttivo dei toscani all'estero ed i Coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero), e che si configurano come "braccio operativo" della Giunta regionale per l'attuazione delle politiche, come risulta anche dalle azioni del piano stesso.

Il piano è stato approvato con modifiche sostanziali dopo approfondita discussione in Commissione e non contiene una espressa clausola valutativa.

Il Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010 è successivo al piano regionale 2001-2005 che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 con legge finanziaria regionale 14/2006, dando attuazione all'articolo 5 della legge 17/1999.

Il piano contiene, come previsto dalla legge, le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi, i criteri per l'individuazione dei soggetti, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati da coinvolgere nella realizzazione progettuale, le iniziative regionali ed il programma finanziario. Si evidenzia comunque che nella discussione in Commissione, sono state evidenziate e in quanto possibile riscritte, alcune parti del piano che "esorbitavano" da quanto la legge invece affidava al piano stesso; pertanto in questo caso il rapporto tra legge e piano ha evidenziato in particolare le seguenti criticità:

- a) il piano prefigura un unico scenario di programmazione, sia per la cooperazione internazionale che per la promozione della cultura della pace di cui alla legge 55/97, anche se le leggi, entrambi ad oggi vigenti, anche se in via di modifica, prevedevano due piani separati, ma su questo punto non c'è stato adeguamento nel testo da parte della Commissione.
- b) viene istituito il "Tavolo regionale della cooperazione internazionale e della pace, con compiti di allocazione delle risorse ai tavoli regionali di coordinamento, l'allocazione delle risorse ai PIR e la predisposizione del documento annuale di attuazione, prefigurando così l'istituzione di un soggetto titolare di funzioni pubbliche, non previsto dalla legge, che interviene sia per l'allocazione delle risorse ai PIR, che ai tavoli di coordinamento, che per la redazione del documento annuale di attuazione. Su questo punto il testo del piano è stato modificato, per ricondurlo nell'ambito di quanto previsto dalla legge, anche se in pratica, il Tavolo o i tavoli, sono una realtà "in essere" e realizzano le politiche della Regione in materia.

Il monitoraggio e la valutazione sono previsti nel piano, mentre in legge si prevede un'informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attività svolta.

In collegamento al piano il Consiglio regionale ha approvato la mozione 408/2007 con cui il Consiglio impegna la Giunta ad ampliare il coinvolgimento di tutto il territorio della Regione nella attività di cooperazione internazionale mirando ad un raccordo fra le diverse esperienze, fra cui i comuni, le province, i circondari, le ONG, le associazioni, le università e le organizzazioni sindacali di categorie. Si auspica inoltre una maggiore integrazione fra i settori che si occupano di cooperazione e di cultura della pace, un rafforzamento del monitoraggio e della qualità dei progetti, si evidenzia una

richiesta ad intervenire su queste tematiche presso il Governo ed il Parlamento ed a dedicare una sessione annuale del Consiglio alle tematiche della cooperazione internazionale.

Il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010, approvato con deliberazione consiliare 66 del 10 luglio 2007, trova il suo fondamento normativo nella legge regionale 49/1999 (Norme in materia di programmazione regionale) e nella legge 35/2000, la quale dispone che le politiche di intervento in economia sono definite nel PRSE. Il precedente piano, con validità 2001-2005, è stato più volte integrato, anche per il biennio 2006 - 2007, e quindi ben oltre la vigenza quinquennale; in relazione a ciò ed in conseguenza della modifica alla legge 49/1999 sulla durata dei piani, anche per questo potrà essere stabilita una durata oltre l'anno 2010, fino ai sei mesi successivi alla approvazione del PRS della legislatura successiva. Il PRSE, essendo un piano in cui confluiscono risorse comunitarie, quelle trasferite dallo stato e quelle regionali, e con il quale si istituiscono regimi di aiuto che vanno oltre il regime "de minimis" o la compatibilità degli aiuti erogati con gli articoli 77 e 78 del Trattato dell'Unione europea, viene notificato alla Commissione europea per la prevista autorizzazione.

Il rapporto tra legge regionale 35/2000, (attualmente in via di totale revisione), ed il PRSE è un rapporto molto elastico, nel senso che la legge è molto snella e sintetica e rinvia invece al piano una dettagliata ed ampia parte di funzioni, fra cui l'attuazione delle politiche economiche definite dal PRS e nel DPEF, e l'ammontare delle risorse divise per settori, (industria, artigianato, turismo, del commercio, etc.). E' rinviata al piano anche l'individuazione dei soggetti attuatori e di quelli beneficiari, (che dovrebbe invece essere stabilita per legge), tant'è che il piano, nell'ultima versione, anziché individuare come ultimi beneficiari solamente le piccole e medie imprese, come usualmente previsto, ha privilegiato "i sistemi di impresa", e quindi le imprese che fanno sistema all'interno di distretti industriali o dei sistemi produttivi locali, oppure del settore dell'internazionalizzazione della cooperazione, del marketing territoriale e dell'offerta turistica e commerciale; ciò ha comportato un allargamento di fatto dei soggetti beneficiari, ben oltre le piccole e medie imprese; ad esempio sono destinatarie di finanziamenti anche le APT, la Regione stessa, gli osservatori regionali, le province, gli enti Locali, Toscana promozione, i centri di assistenza tecnica etc. etc.).

Nella legge sono stabiliti gli ambiti di intervento (ricerca, sviluppo, innovazione, etc. etc.), con la precisazione che anche la promozione economica di cui alla legge 28/1997 è finanziata con la legge 35/2000, sono stabilite anche le tipologie di intervento (contributo in conto interessi, in conto capitale, finanziamenti agevolati etc. etc.). In legge è stabilito anche che le imprese devono essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e contratti di lavoro.

Anche il procedimento è stabilito in legge richiamando le procedure stabilite nel decreto legislativo 123/1998, (procedura automatica, valutativa e negoziale), mentre la gestione degli interventi è, di norma, o affidata ad enti pubblici o a soggetti attuatori, fra cui Fidi Toscana s.p.a. e APET.

In legge è previsto un monitoraggio sugli interventi ed una valutazione di efficacia effettuata dalla Giunta regionale o da soggetti terzi ed è inoltre previsto il controllo sull'attuazione dei programmi, anche in conformità alle modalità stabilite in

regolamenti comunitari, con controlli ed ispezioni in loco della Giunta regionale e, nei casi previsti, sono stabilite revocche o riduzioni dei finanziamenti concessi.

L'ampiezza dei rinvii che la legge non soltanto prevede a favore del piano, ma riserva anche agli atti attuativi della stessa, fra l'altro adottati non soltanto dalla Regione, ma anche da soggetti attuatori, come Fidi Toscana spa , APET o istituti di credito, quali Artigiancredito ed Artigiancassa, è molto vasta e come in ogni caso in cui sono previste procedure complesse, si può sostenere che la legge è soltanto il punto di inizio di un processo in cui è complicato avere poi una visione d'insieme, ferma restando la validità dei monitoraggi e delle valutazioni di efficacia previsti sia nella legge che nel piano.

In collegamento con l'approvazione del PRSE il Consiglio ha approvato pertanto la risoluzione 49/2007, con cui si raccomandano alla Giunta regionale le priorità per il sostegno al rafforzamento delle imprese e della loro capacità di stare sui mercati come fattore chiave per la stabilità del lavoro; tali priorità si sostanziano nell'innovazione tecnologica, nel "fare sistema" per risparmi energetici o di altro genere, nella promozione, la crescita dimensionale ed il sostegno alla ricapitalizzazione. Infine, proprio in relazione alla complessità dei processi messi in atto con il PRSE, il Consiglio invita la Giunta ad informare, con scadenza periodica, le commissioni consiliari competenti riguardo i contenuti degli atti deliberativi che andrà ad assumere in ordine all'attuazione delle linee di intervento e delle azioni di cui si compongono gli assi del PRSE .

Si evidenzia inoltre il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione 333/2007 relativa al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), all'esame della Terza Commissione per il parere secondario, che ha impegnato la Commissione in una approfondita discussione, e che è stato espresso sottolineando l'esigenza di avviare, prima della sua approvazione definitiva, un percorso di approfondimento, anche con gli assessori di riferimento, sugli aspetti che riguardano le attività produttive, con particolare riguardo alle normative sul commercio, alle infrastrutture per lo sviluppo, al Master Plan della costa, alle aree per lo sviluppo e l'innovazione, la riqualificazione delle aree dismesse ed allo sviluppo delle energie rinnovabili, anche al fine di favorire, in sede di approvazione definitiva del Pit, la massima congruenza con le norme di settore, ad iniziare da quella del commercio.

3. RAPPORTI GIUNTA-CONSIGLIO

Per quanto riguarda i rapporti Giunta Consiglio, fermo restando il rispetto dei principi statutari, si evidenziano alcuni elementi di criticità. Ad esempio, per quanto riguarda le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale, queste arrivano in Consiglio già "concertate", residuando alla Commissione ed al Consiglio, un ampio spazio di discussione, a seguito delle consultazioni con i soggetti interessati e del parere dei vari organismi esterni, quali ad esempio il Consiglio delle autonomie locali. In pratica però lo spazio di modifica è abbastanza ridotto, perché nel rapporto tra Giunta e consiglieri di maggioranza è presente una certa cautela nell'apportare consistenti modifiche al testo, per timore di stravolgere il volere del proponente, peraltro già concertato; comunque la discussione in Commissione, alla presenza dell'assessore competente e degli altri soggetti consultati, è in molti casi utile e risolutiva per apportare

migliorie al testo o per evidenziare problematiche che la concertazione in Giunta aveva lasciato irrisolte. In sintesi dunque si registra nel 2007 un sensibile contributo della Commissione alla modifica di proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale. Nella legge regionale di modifica al Codice del commercio, 34/2007, si informa che la Commissione ha modificato in maniera rilevante gli articoli relativi alla programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare si tratta dell'introduzione nel Codice dell'articolo 42 bis, che riserva al Comune la facoltà di programmazione di tali esercizi sulla base di alcuni requisiti quali l'andamento demografico, i flussi turistici, la vocazione di diverse aree territoriali e la salvaguardia di aree di interesse storico e culturale. La volontà da parte dei consiglieri regionali di valorizzazione maggiormente il proprio ruolo politico nei confronti della Giunta ha comunque fatto registrare un incremento non soltanto nelle modifiche apportate alle proposte di iniziativa della Giunta, ma addirittura nel numero di proposte di legge di iniziativa consiliare, sia di minoranza, che di maggioranza. Tali proposte, che spesso non arrivano all'approvazione finale, (ad eccezione, per la terza commissione, della proposta di legge 185 sulle Strade della ceramica e del cotto approvata in Consiglio regionale il 12 febbraio 2008), anche per le difficoltà ad ottenere dalla Giunta regionale il parere favorevole per i finanziamenti a copertura delle iniziative presentate, comunque impegnano la Commissione, il Consiglio e la Giunta su varie tematiche, che possono trovare risposta anche in atti diversi dalla proposta di legge presentata, ad esempio in piani o accordi; è il caso, ad esempio, della proposta di legge 62/2007, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno ai lavoratori precari per l'acquisto della prima casa, e che ha trovato in parte risposta in un accordo stipulato tra la Giunta ed il sistema bancario ad inizio del 2008.

Si segnala che attualmente la Terza Commissione è impegnata a valutare la possibilità di inserire in proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione (proposta di legge 241 di modifica alla legge regionale 35/2000, sugli aiuti alle imprese, proposta di legge 189 di modifica alla legge regionale 38/2004 sulle acque minerali e termali, proposta di legge 251 sull'imprenditoria giovanile), possibili modifiche su semplificazioni e liberalizzazioni dei procedimenti amministrativi, rispetto a quelle già inserite nel testo dalla Giunta, ma di questo si darà conto nel prossimo rapporto.

Per quanto riguarda invece gli atti di programmazione, (di competenza del Consiglio, ma su proposta della Giunta), si evidenzia che spesso la complessità dell'atto e degli atti attuativi dello stesso, (quali bandi, altri atti dei dirigenti o atti di soggetti attuatori esterni alla Regione, etc), rende difficile da parte dei consiglieri, intervenire con modifiche specifiche, anzi, dagli interventi svolti in Commissione emerge e viene messa in evidenza la complessità degli atti da approvare, con difficoltà a comprendere nello specifico in quale direzione sono diretti i finanziamenti e quali scelte e priorità sono state o dovranno essere effettuate con atti successivi. Pertanto le modifiche più frequenti sono quelle apportate su argomenti emersi dalle consultazioni e ritenuti di particolare criticità, es. per il Pit, il rapporto con le province e le leggi di settore, per il piano cave, invece, le tematiche di aree "sensibili", etc.

Sui regolamenti, di competenza della Giunta, e sui quali è previsto un parere del Consiglio, reso direttamente dalla Commissione, di regola non avviene, (salvo qualche eccezione di cui successivamente si darà conto), che il parere del Consiglio comporti delle consistenti modifiche al testo dei vari articoli, come invece avviene più

frequentemente per gli atti di competenza consiliare, ma il parere assume la connotazione di un parere politico, senza entrare fortemente nel merito, a meno che non vi siano illegittimità rilevanti.

Per quanto riguarda le mozioni e le risoluzioni, con cui il Consiglio impegna la Giunta o raccomanda alla Giunta lo sviluppo di politiche ulteriori rispetto a quelle previste nei piani o in altri atti consiliari approvati nel 2007, si rimanda a quanto già detto in proposito nel paragrafo relativo alle leggi o ai piani o programmi di settore a cui sono collegate.

4. RAPPORTI REGIONE-ENTI LOCALI

La legge regionale 34/2007 di modifica al Codice del commercio riconosce un ruolo molto forte ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di commercio; in essa viene riconosciuto sia un livello di programmazione regionale in materia di commercio, che di esercizio delle funzioni amministrative riconosciuto a livello unitario regionale (si veda l'articolo sulla conferenza unificata per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, in cui la Regione esprime un parere vincolante, o l'articolo sul regolamento regionale che detta norme ai comuni per l'insediamento delle strutture commerciali, individuando addirittura la superficie utile commerciale di vendita totale regionale). In materia di commercio, mentre è riconosciuto l'esercizio di funzioni amministrative a livello unitario, sono però salvaguardate ed evidenziate anche le funzioni comunali, con la previsione di rinvio a regolamenti comunali o ad atti di programmazione comunale; nello specifico il comune è competente in materia di esercizio delle funzioni amministrative in materia di attività commerciale, in quanto riceve le dichiarazioni di inizio attività, verifica i requisiti necessari per l'esercizio, sospende l'attività, irroga le sanzioni amministrative ed introita le somme da esse derivanti.

Non sono previste nella legge disposizioni transitorie regionali cedevoli ex articolo 63 dello Statuto.

Anche per quanto riguarda la legge regionale in materia di attività di estetica 28/2004, modificata prima a fine 2006 e poi nel 2007, si fa presente che pur essendo previsto un regolamento regionale che a livello unitario stabilisce i requisiti minimi strutturali, l'utilizzo delle attrezzature, i percorsi formativi etc., è salvaguardato l'esercizio delle funzioni comunali, attraverso un regolamento comunale con cui sarà disciplinato uno spazio ulteriore rispetto ai requisiti minimi igienico sanitari, la vigilanza ed il controllo sulle attività e le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio di attività. Il comune inoltre è il soggetto che verifica sulla regolarità delle dichiarazioni di inizio di attività, sul possesso dei requisiti professionali e che può sospendere o far cessare l'attività, irrogando le relative sanzioni amministrative. Sono dunque anche in questo caso rispettati i rispettivi ambiti di competenza, cioè l'individuazione delle esigenze unitarie regionali, l'autonomia regolamentare locale, mentre non sono previste norme cedevoli ex articolo 63 Statuto, né si ricorre espressamente al principio di sussidiarietà.

5. ATTUAZIONE DELLE INNOVAZIONI PROCEDURALI STATUTARIE E REGOLAMENTARI

5.1 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO (CONCERTAZIONE O CONFRONTO)

L'articolo 48 dello Statuto prevede che su atti di iniziativa degli organi di governo, la cui approvazione spetta al Consiglio, il Presidente della Giunta regionale possa promuovere un'attività di concertazione o confronto con le rappresentanze istituzionali o sociali, previa informativa al Consiglio regionale, che può adottare specifici atti di indirizzo in proposito.

Nel corso del 2006, l'anno precedente a quello della loro approvazione, si sono svolte in Aula le informative sulla proposte di Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, il Piano per la cooperazione internazionale ed il partenariato ed il Piano per lo sviluppo economico – PRSE, approvati poi nel 2007.

Si è svolta nel 2006 in Aula anche l'informativa sul testo unico delle attività internazionali della Regione, che ad oggi non è stato ancora approvato.

Nel corso del 2007 sono state illustrate in Aula le informative ex articolo 48 sulla proposta di modifica della legge regionale 35/2000, sulla nuova proposta di legge sull'imprenditoria giovanile, sulla proposta di legge in materia di promozione della ricerca e dell'università e sul Piano di indirizzo energetico regionale; le prime due proposte sono all'esame della Commissione, per le altre, ad oggi, non è ancora pervenuta la proposta.

5.2 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 42 DELLO STATUTO (REGOLAMENTI)

La Commissione ha formulato il proprio parere preventivo ed obbligatorio per i seguenti 6 regolamenti regionali di attuazione: deliberazione del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 10/R, deliberazione del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R, deliberazione del Presidente della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 32/R, deliberazione del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, deliberazione del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2007, n. 51/R, deliberazione del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2007, n. 52/R

Per quasi tutte le proposte di regolamento sottoposte a parere della Commissione si sono svolte le consultazioni.

Il parere favorevole, espresso invitando la Giunta a modifiche formali, viene reso con osservazioni, che sono però abbastanza sintetiche e riguardano l'argomento in generale. Solo talvolta sono riportate nel parere le osservazioni tecniche degli uffici, (es. estetica, lavoro, consumo equo e solidale). In generale comunque i regolamenti emanati sono la testimonianza di un rapporto abbastanza equilibrato con la legge anche se a volte la legge regionale rinvia al regolamento una rilevante parte della disciplina, risultando così lo stesso regolamento determinante, (ad esempio regolamento estetica), per i percorsi formativi, i requisiti igienico sanitari dei locali dove si svolge l'attività, per le modalità di utilizzo delle attrezzature, etc etc; in questo caso specifico si segnala inoltre che il regolamento non ha previsto, come stabilisce la legge, le specifiche parti anatomiche ove sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa, verificandosi così una grave lacuna nel rapporto legge-regolamento, anche perché la legge prevede, in caso di violazioni, sanzioni amministrative.

Le modifiche ai regolamenti, (estetica-lavoro), derivanti dalla recente legge regionale 40/2007, sono state rese anche in osservanza di norme statutarie che individuano le competenze della Giunta e del Consiglio nell'approvazione dei bilanci degli enti dipendenti e delle agenzie, in particolare di quella del diritto allo studio.

Circa le modifiche introdotte nel primo regolamento del lavoro, sulla formazione professionale nell'apprendistato professionalizzante, si informa che la Commissione aveva indicato di accogliere le osservazioni dell'ufficio legislativo e prevedere, per gli apprendisti in possesso di diploma secondario superiore o di laurea, un monte ore di "formazione formale", esterna ed interna di 120 ore, come previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 276/2003, anziché di 80 ore come previsto dal regolamento regionale; in questo caso la Giunta regionale non ha ritenuto di adeguarsi alle osservazioni della Commissione.

Le modifiche introdotte nel secondo regolamento del lavoro si sono rese necessarie in quanto la legge finanziaria 2007, per contrastare il lavoro nero, ha previsto una nuova disciplina riguardante le comunicazioni obbligatorie preventive che i datori di lavoro sono tenuti a rimettere ai servizi per l'impiego in merito ai rapporti di lavoro. Il parere espresso dalla Commissione è stato favorevole.

5.3 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO (FUNZIONI DEL CONSIGLIO)

L'articolo 11 dello Statuto prevede, fra l'altro, che il Consiglio esprima pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione. Il parere è prima espresso in Commissione e poi in Aula.

Congiuntamente alla Quinta Commissione, è stato espresso parere sul bilancio preventivo economico per l'anno 2007 dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).

5.4 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 50 DELLO STATUTO (ENTI DIPENDENTI)

L'articolo 50 dello Statuto prevede che le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti, di competenza degli organi di governo, siano soggette a forme di controllo, anche preventivo, del Consiglio.

Tale disposizione è stata attuata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 in materia di nomine e designazioni regionali, ma, fino alla vigenza della legge, la funzione è stata esercitata su indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, che, per il 2007 ha affidato alla Terza Commissione ed alla Quinta Commissione congiunte, l'espressione di eventuali determinazioni sulla nomina del direttore generale dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).

Il parere sulla nomina del direttore dell'Apet è stato reso con la raccomandazione che l'adozione degli atti conseguenti e correlati avvenga nella piena compatibilità, anche temporale, con il previsto processo di riordino del sistema degli enti regionali.

La 3° Commissione ha valutato, senza rilievi, anche la nomina del direttore generale di Fidi Toscana spa.

6. ELEMENTI RILEVANTI DEL PROCESSO DECISIONALE

Per quanto riguarda le consultazioni di altri soggetti interessati quali categorie economiche, parti sociali ed organizzazioni sindacali, si segnala che queste si sono regolarmente svolte, sia in casi di proposta di legge, di piani e programmi, che di regolamenti attuativi; sono state partecipate ed hanno dato luogo ad una serie di osservazioni scritte che sono state messe a confronto con il testo in esame, (testi a fronte), e valutate puntualmente sia nel merito che nella legittimità.

Il parere di legittimità del competente ufficio sulle osservazioni emerse dalle consultazioni è stato reso verbalmente ai commissari, salvo, in qualche caso, di parere in forma scritta richiesto dal Presidente. Alcune osservazioni formulate dai soggetti consultati sono state tenute in grande considerazione e sono state poi accolte nei testi.

I pareri secondari resi dalle altre commissioni sono stati poco numerosi e non hanno fatto emergere questioni rilevanti, salvo il parere obbligatorio ex articolo 31, 2° comma, del regolamento interno, reso dalla Prima Commissione, che può fare emergere particolari criticità di tipo istituzionale, e che, comunque nel 2007, non ha dato luogo a discussioni di un qualche rilievo. In un caso si rileva (ad es., sulla proposta di legge 162/2007, non ancora approvata), come le criticità istituzionali presenti nella scheda di osservazioni della Prima e Terza Commissione, siano già state recepite nel testo all'esame, ma che la Prima Commissione non ha ancora espresso parere ex. articolo 31, 2° comma.

Passando ad esaminare i pareri del Consiglio delle autonomie locali, si rileva che questo è intervenuto favorevolmente per la modifica del Codice del commercio, con la raccomandazione di recepire le proposte contenute nel documento Anci, in particolare sulla programmazione dei pubblici esercizi, che soltanto in parte sono state però recepite nel Codice, in una mediazione con le categorie economiche, contrarie ad eliminare del tutto la programmazione comunale.

Sul piano regionale degli interventi dei toscani all'estero il parere è stato espresso in modo favorevole, sia perché le iniziative contenute erano per lo stesso condivisibili, sia in quanto nel piano si prevedeva il coinvolgimento degli enti locali, soprattutto nella fase organizzativa ed attuativa delle iniziative istituzionali pubbliche, quali, ad esempio, la celebrazione della "Giornata dei Toscani all'estero".

Sul Programma per il rilancio dell'offerta termale, il CAL ha espresso parere favorevole senza osservazioni, mentre sul Piano regionale per la cooperazione internazionale e le attività di partenariato, pur esprimendo parere favorevole, raccomanda di recepire gli spunti relativi al miglioramento partecipativo, (che nel caso è affidato al Tavolo regionale della cooperazione internazionale e della pace, dunque ad una sede speciale rispetto ai Tavoli di concertazione istituzionale ordinari previsti dalla legge 49/1999), spunti che sono stati recepiti maggiormente nella collegata mozione del Consiglio.

Altri elementi che si rilevano sono i pareri della Commissione pari opportunità, che ad inizio legislatura ha reso un parere in cui si evidenziava la richiesta di prevedere nelle leggi regionali un espresso riferimento alle "differenze di genere"; la richiesta è stata ribadita nel 2007, nelle osservazioni alle proposte di deliberazioni di nomina dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della

“Internazionali Marmi e Macchine spa”, in cui si chiede di riferirsi anche al genere femminile.

Per il 2007 la Commissione non è mai ricorsa a pareri tecnici esterni, mentre si è avvalsa, per la soluzione dei problemi tecnico-giuridici, dell'ufficio di assistenza giuridico-legislativa, il cui ruolo in Commissione è riconosciuto in modo significativo; l'ufficio fornisce sempre un parere in forma scritta sui provvedimenti, e su richiesta, anche sugli emendamenti presentati, mentre l'intervento verbale dei dirigenti e funzionari in Commissione avviene su richiesta del Presidente o dei commissari. E' sempre comunque gradito l'esercizio di un ruolo che si limita alle valutazioni “di legittimità”, senza che si operi, con argomentazioni “nel merito”, l'orientamento dei commissari verso l'una o l'altra scelta, rimanendo così la valutazione sull'opportunità o meno di una scelta, competenza esclusiva del ruolo politico dei commissari.

Si fa presente che anche le osservazioni di legittimità e quelle di tecnica redazionale contenute nella scheda dell'ufficio sono state sempre inserite nel testo a fronte all'esame della Commissione e valutate attentamente dai commissari, che nella quasi totalità dei casi, le hanno accolte.

A volte la Commissione dà mandato agli uffici di riscrivere completamente il testo, proprio perché le osservazioni accolte, sia degli uffici che delle categorie economiche e sociali, che gli emendamenti proposti dai consiglieri, sono così numerosi da rendere necessaria una riscrittura totale del medesimo.

Altre volte, in casi di particolare complessità, la Commissione si avvale anche delle professionalità dei tecnici degli uffici di Giunta, che lavorano congiuntamente ai tecnici del Consiglio (es. proposta di legge commercio o acque minerali), in riunioni preliminari alle sedute di Commissione in cui si discute il testo della proposta ed in cui sono presenti anche il Presidente ed alcuni commissari.

E' stata richiesta inoltre la collaborazione dell'ufficio di assistenza giuridico-legislativa sia per la redazione di proposte di legge di iniziativa consiliare, che per la scrittura di emendamenti ai testi all'esame della Commissione.

Sono state inoltre richieste relazioni tecniche sulla preliminare valutazione di legittimità di possibili iniziative legislative nelle materie di competenza della Terza commissione consiliare.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE (Attività produttive)

PROPOSTE DI LEGGE

ANNO 2007

N. e tipo di atto¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
p.d.l. 173	l.r. 34 del 5/6 /07	Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)	GR	F/S	X	
p.d.l. 217	l.r. 55 del 10/11 /07	Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).	GR	F		
p.d.l. 225	l.r. 63 del 7/12/07	Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)"	Iniziativa consiliare	S/F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE (Attività produttive)
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
ANNO 2007

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.d. 57 (congiunta. VI)	Del. CR n. 27 del 27/2/2007	Approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) ai sensi della l.r. 78/1998 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili)	GR	F7S	X	clausola valutativa risoluzione n. 33 del 27/7/2007
p.d.d. 306	Del CR n.31 del 13/3/2007	Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti	GR	F/S	X	informativa ex art. 48 statuto in aula il 4 luglio 2006 clausola valutativa
p.d.d. 312	Del CR n. 4 del 30/1/07	l.r. 19/99 – Interventi a favore dei toscani all'estero “Piano regionale per gli interventi in favore dei toscani all'estero periodo 2007-2010	GR	F7S		
p.d.d. 313 (congiunta V)	Del CR n.14 del 13/2/2007	Programma pluriennale investimenti – Integrazione fondi 2006 per il rilancio offerta termale ai sensi della l.r. 70/2005 – adeguamento linee programmatiche delibera CR n. 111/2005.	GR	F/S		clausola valutativa
p.d.d. 349	Del. CR 46 del 4/4/07	Legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale). Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010.	GR	F/S	X	Informativa ex art. 48 Statuto svolta in Aula il 12 dicembre 2006 Mozione 408 del 4/4/2007

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una “x” se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.d. 380 (congiunta V)	Del. CR 66 del 10/7/07	Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010.	GR	F/S	X	Informativa ex art. 48 Statuto svolta in Aula il 14 marzo 2007 Risoluzione n. 49 del 10/7/2007
p.d.d. 409 (congiunta V)	Del. CR 104 del 30/10/07	Approvazione bilancio di esercizio 2006 di Apet - Toscana promozione.	GR	F		

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

¹ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

¹ Indicare se GR o CR

¹ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

¹ Contrassegnare con una "x" se svolte

¹ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE (Attività produttive)

PROPOSTE DI REGOLAMENTO

(Art. 42 comma 2 Statuto)

ANNO 2007

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
Decisione GR n. 22 del 23/10/2006	d.p.g.r. 2 ottobre 2007 n. 47/R pubblicato sul BURT n. 31 del 10 ottobre 2007 p.I	Regolamento di attuazione della l.r. 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica tatuaggio e piercing).	GR	S		espresso parere cong. IV 15 febbraio 2007
Decisione GR n. 27 del 27/12/2006	d.p.g.r. 23 febbraio 2007 n. 10/R pubblicato sul BURT n. 4 del 2 marzo 2007 p. I	Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.	GR			espresso parere cong. VI 1 febbraio 2007
Decisione GR n. 22 del 22/01/2007	d.p.g.r. 28 marzo 2007 n. 16/R pubblicato sul BURT n. 7 del 4 aprile 2007 p. I	Regolamento di attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)	GR	S		espresso parere 7 marzo 2007
Decisione GR n. 22 del 12/02/2007	d.p.g.r. 29 maggio 2007 n. 32/R pubblicato sul BURT n. 16 del 6 giugno 2007 p.I	Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana)	GR	S		espresso parere 12 aprile 2007

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
Decisione GR n. 26 del 23/07/2007	d.p.g.r. 25 ottobre 2007 n. 51/R pubblicato sul BURT n. 34 del 5 novembre 2007 p.I	Modifiche al regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con DPGR 4/02/2004, n. 7/R.	GR			espresso parere cong. V 4 ottobre 2007
Decisione GR n. 24 del 06/08/2007	d.p.g.r. 25 ottobre 2007 n. 52/R pubblicato sul BURT n. 34 del 5 novembre 2007 p.I	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) .	GR	S		espresso parere cong. V 4 ottobre 2007

¹ Specificare se p.d.l., p.d.d., p.d.r., prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

¹ Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

¹ Indicare se GR o CR

¹ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

¹ Contrassegnare con una “x” se svolte

¹ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE (Attività produttive)
PARERI EX ART. 11 -BILANCI
ANNO 2007

N. e tipo di atto ¹	Diventato ²	Oggetto	Iniziativa ³	Modifiche ⁴	Consultazioni ⁵	Note ⁶
p.d.d. 357	Deliberazione CR n. 30 13 marzo 2007	Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) – Toscana Promozione. Bilancio preventivo economico per l'anno 2007.	GR			Parere espresso Cong. V 1 marzo 2007

¹ Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA TERZA COMMISSIONE (Attività produttive)
DETERMINAZIONI EX ART. 50 STATUTO - NOMINE
ANNO 2007

N. e tipo di atto¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
		Direttore generale di Fidi Toscana spa.	GR			Determinazioni espresse 12 luglio 2007
		Direttore generale dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)	GR			Determinazioni espresse Cong. V 4 ottobre 2007 Con osservazioni

¹ Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultimo fattispecie scriverlo in **grassetto**.